Conto corrente con la Posta

Anno 84º — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 29 marzo 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 marzo 1943-XXI, n. **118.**

Facilitazioni per la continuazione del pagamento degli assegni a favore dei pensionati che rimangono privi del certificato d'iscrizione per causa dipendente dalla guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenute la necessità e l'urgenza derivanti da cause di guerra;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualora per causa derivante dallo stato di guerra avvenga la distruzione o la smarrimento del certificato di iscrizione del quale i pensionati dello Stato sono provvisti, l'istanza da produrre all'Ufficio provinciale del Tesoro per l'emissione del duplicato, ai sensi dell'art. 384 del regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, va redatta in esenzione dalla tassa di bollo. La firma del pensionato, da apporre sull'istanza medesima, può essere autenticata, anzichè dal notaio, dal podestà, con successiva legalizzazione del prefetto.

Art. 2.

L'Ufficio provinciale del Tesoro, mentre curerà l'inoltro dell'istanza di cui all'art. 1 alla competente Amministrazione centrale, riattiverà — nelle more dell'arrivo del nuovo certificato e per non oltre un anno — l'emissione degli ordini per le rate mensili dopo avere rilasciato al pensionato medesimo un'attestazione dalla quale risultino tutti gli estremi dell'assegno e l'indicazione dell'ultimo pagamento eseguito.

L'attestazione predetta sarà corredata da un foglio a casellario, analogo a quello in uso per i certificati d'iscrizione, sul quale all'atto del pagamento sarà apposto il timbro a calendario.

Art. 3.

A cura dell'Ufficio provinciale del Tesoro sarà provveduto, all'atto dell'arrivo del nuovo certificato di iscrizione, ad annotarvi i pagamenti eseguiti ed a effettuarne la consegna agli interessati, nei modi di regola, previo ritiro del documento provvisoriamente rilasciato.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, *foglio* 97. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 gennaio 1943-XXI, n. **119.**

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei SS. Crispino e Crispiniano, in Perugia.

N. 119. R. decreto 25 gennaio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei SS. Crispino e Crispiniano, in Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1943-XXI

REGIO DECRETO 25 gennaio 1943-XXI, n. **120.**

Soppressione delle Fabbricerie di tre chiese in provincia di Parma.

N. 120. R. decreto 25 gennaio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono soppresse le Fabbricerie di tre Chiese, in provincia di Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1943-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 17 marzo 1943-XXI.

Sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale di depositi e prestiti di Melano di Fabriano (Ancona), della Cassa rurale di depositi e prestiti di Trefiumi, con sede nel comune di Monchio delle Corti (Parma), della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » di Gela (Caltanissetta) e della Cassa rurale ed artigiana di Perfugas (Sassari) - Nomina di tre sindaci della Società cooperativa agricola di credito, produzione e lavoro « G. Garibaldi » di Santo Stefano Quisquina, in liquidazione, con sede in Santo Stefano Quisquina (Agrigento).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale di depositi e prestiti di Melano di Fabriano, con sede nel comune di Fabriano (Ancona), azienda che trovasi in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi del cennato art. 86 *bis* alla sostituzione dei sindaci della Società cooperativa agricola di credito, produzione e lavoro « G. Garibaldi » di Santo Stefano Quisquina, in liquidazione, con sede nel comune di Santo Stefano Quisquina (Agrigento);

Veduti i propri decreti in data 25 gennaio 1938-XVI, 11 marzo 1942-XX e 25 giugno 1942-XX con i quali i signori rag. Fernando Bertoncini, avv. Oreste Gueli e dott. Attilio Martinez sono stati nominati liquidatori rispettivamente della Cassa rurale di depositi e prestiti di Trefiumi, avente sede nel comune di Monchio delle Corti (Parma), della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » di Gela, avente sede nel comune di Gela (Caltanissetta) e della Cassa rurale ed artigiana di Perfugas, avente sede nel comune di Perfugas (Sassari);

Considerato che i predetti signori rag. Bertoncini e avv. Gueli sono stati richiamati alle armi e che il citato dott. Martinez è deceduto, per cui occorre provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appresso indicate, in sostituzione degli attuali liquidatori:

1) il rag. Giulio Bruschi fu Nicola, per la Cassa rurale di depositi e prestiti di Melano di Fabriano, con sede nel comune di Fabriano (Ancona);

2) il rag. Giuseppe Dovara fu Pio per la Cassa rurale di depositi e prestiti di Trefiumi, con sede nel comune di Monchio delle Corti (Parma);

3) il cav. dott. Giacomo Del Guercio, per la Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » di Gela, con sede nel comune di Gela (Caltanissetta);

4) il sig. Salvatore Accorra fu Giovanni per la Cassa rurale ed artigiana di Perfugas, con sede nel comune di Perfugas (Sassari).

I signori dott. Rodolfo Pizzuto Antinoro fu Paolo, prof. Francesco Palma fu Filippo e cav. Santo Calcagno di Calogero sono nominati sindaci della Società cooperativa agricola di credito, produzione e lavoro « G. Garibaldi » di Santo Stefano Quisquina, in liquidazione, con sede nel comune di Santo Stefano Quisquina (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1943-XXI

MUSSOLINI

(1029)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 17 marzo 1943-XXI.

Aggiunta al regolamento per il personale dell'Istituto di San Paolo di Torino.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 38 dello statuto organico dell'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, approvato con proprio decreto 10 agosto 1937-XV;

Veduti il regolamento per il personale del predetto Istituto, approvato con decreto del Ministro per le finanze in data 8 aprile 1933-XI e le successive modificazioni;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso in data 1° aprile 1942-XX;

Decreta:

È approvata la seguente aggiunta apportata al regolamento per il personale dell'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino:

« Art. 15-*a*. — Nel caso non si faccia luogo — per richiamo alle armi — al giudizio complessivo previsto dall'art. 12 si provvederà entro sei mesi dalla data del rientro in servizio.

La qualifica definitiva che verrà conseguentemente espressa sostituisce il mancato giudizio complessivo di cui al comma precedente ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1943-XXI

MUSSOLINI

(1028)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 17 marzo 1943-XXI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Gela (Caltanissetta).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Gela, con sede nel comune di Gela (Caltanissetta), e di sottoporre la stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa preveduta dalle norme anzidette;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Gela, con sede nel comune di Gela (Caltanissetta) e la Cassa stessa è posta in liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1943-XXI

MUSSOLINI

(1030)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1943-XXI.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1942-43.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del Regio decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939-XVII, n. 880;

Visto il decreto Ministeriale 17 novembre 1941-XX, con il quale venne approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1942-43;

Considerata la necessità di introdurre alcune variazioni nel bilancio stesso;

Decreta:

È approvata l'annessa tabella, con la quale sono introdotte variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1942-43.

Roma, addì 9 gennaio 1943-XXI

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1942-43.

In aumento:

Cap. n. 5. — (Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, ecc.) . . . . L. 30.000 —

In diminuzione:

Cap. n. 1. — (Retribuzioni ed assegni al personale, ecc.) . . . . L. 30.000 —

Roma, addì 9 gennaio 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

(1057)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611, che approva il testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1943-XXI, all'art. 32 primo comma, seconda linea, ove è detto: «... con la reclusione da tre a cinque anni ...» ecc., devesi leggere: «... con la reclusione da tre mesi a cinque anni ...» ecc., e all'art. 35, rubrica, ove è detto: «Circostanza aggravante per il concorso di pena.» devesi leggere: «Circostanza aggravante per il concorso di persona.».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche della Convenzione fra l'Italia e la Croazia diretta ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette.

Addì 27 febbraio 1943 ha avuto luogo a Roma lo scambio delle ratifiche della Convenzione stipulata in Zagabria il 27 ottobre 1941 fra il Regno d'Italia e lo Stato indipendente di Croazia diretta ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette.

La Convenzione è stata approvata con la legge 7 maggio 1942-XX, n. 853.

(1076)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 659 del 17 marzo 1943-XXI relativo alla produzione e vendita di mobili per bambini

Con riferimento al decreto Ministeriale del 16 dicembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 28 dicembre 1942-XXI, n. 306, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 659 del 17 marzo c. a. ha disposto che, in aggiunta ai tipi di mobili consentiti, siano ammesse la produzione e la vendita dei seguenti tipi di mobili per bambini ai sottoelencati prezzi.

Prezzi di vendita.

	Dal produttore franco stabilimento di produzione	Dal produttore franco domicilio del consumatore	Dall'esercizio commerciale di vendita al pubblico al consumatore
	Lire	Lire	Lire
1. — Culla o lettino in legno tornito tipo Omegna a sponde e reti fisse, al naturale o verniciato a colore: misure cm. 100×55	160 —	208 —	245 —
2. — Culla o lettino di legno di abete o pioppo verniciato a colore o in legno di faggio al naturale lucido misure cm. 120×60 con sponde in legno o a cordone abbassabili, rete asportabile (compresa la rete)	300 —	390 —	465 —
3. — Lettino in legno di abete o pioppo verniciato a colore o in legno di faggio al naturale lucido, misure cm. 130×65 con sponde in legno o cordone abbassabili e rete asportabile (compresa la rete)	350 —	455 —	540 —
4. — Seggiolone di legno tornito	80 —	104 —	120 —
5. — Seggiolone pieghevole a carrozzella con fodrinatura di compensato di pioppo o di faggio, in legno di abete o pioppo verniciato a colore o in faggio al naturale lucido, schienale curvato a sagoma, con ruote	160 —	208 —	245 —

Il prezzo di vendita al consumatore dovrà essere impresso in modo indelebile su ciascuno dei mobili più sopra specificati a cura del produttore.

La produzione e la vendita dei mobili più sopra descritti è disciplinata dalle norme di cui al decreto Ministeriale 16 di-

sciplinata dalle norme di cui al decreto Ministeriale 16 dicembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 28 dicembre 1942-XXI, n. 306, in quanto applicabili.

La vendita dei mobili per bambini, già prodotti alla data di entrata in vigore del predetto decreto Ministeriale 16 dicembre 1942-XXI, e regolarmente denunciati e inventariati dalle aziende interessate, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto stesso e della successiva circolare P. 590 del 31 dicembre 1942-XXI, è ammessa solo per coloro che si trovino nelle condizioni previste nei nn. 1, 2, 3, 5, 7 dell'art. 9.

(1083)

Riassunto del provvedimento P. 654 del 13 marzo 1943-XXI relativo ai fertilizzanti: vendite a rotto di sacco - Imposta entrata sul perfosfato.

Facendo seguito alla circolare P. 533 del 30 ottobre scorso anno, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 654 del 13 marzo c.a. ha precisato che nella vendita di modesti quantitativi di concimi (inferiori a quelli di un sacco) che vengono prelevati dalla merce imballata (vendite a rotto di sacco) si applica:

a) il prezzo unitario stabilito per la vendita di merce imballata, quando la qualità di concime venduta sia stata tolta da un sacco di carta;

b) il prezzo unitario stabilito per le vendite di merce nuda, aumentato della metà della maggiorazione prevista per il sacco, nel caso che la quantità venduta sia prelevata da sacchi di tessuto di canapa o di altre fibre.

Imposta entrata. — Con lo stesso provvedimento è stato comunicato che con recente disposizione del Ministero delle finanze, l'imposta sull'entrata per il fosfato minerale è stata fissata in L. 1,50 al quintale.

(1085)

Riassunto del provvedimento P. 650 del 4 marzo 1943-XXI relativo ai tipi e prezzi delle garze e tessuti idrofili per medicazione e delle relative confezioni.

Con provvedimento P. 650 del 4 marzo 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni, in applicazione ai decreti Ministeriali 21 gennaio e 14 marzo 1942-XX, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio e n. 62 del 16 marzo 1942-XX, ha determinato quanto segue:

1. — I fabbricanti di garze e tessuti idrofili per medicazione e delle relative confezioni, potranno produrre per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente prodotti tipo aventi le caratteristiche indicate nelle unite tabelle *A* e *B*.

2. — Nell'unita tabella *A* sono indicati i prezzi massimi delle garze e tessuti idrofili per medicazione, per la vendita da parte del produttore al confezionista o ad enti, ospedali, ambulatori e simili che acquistano i suddetti tessuti in pezza.

Nell'unita tabella *B* sono indicati i prezzi massimi delle confezioni di garze e tessuti idrofili per medicazione per la vendita da parte del produttore o del confezionista al grossista, al dettagliante o ad enti, ospedali, ambulatori e simili.

I prezzi di vendita dal produttore o confezionista s'intendono per merce franco fabbrica, imballo esterno al costo, pagamento contanti al netto.

I prezzi di vendita dal dettagliante al consumatore sono comprensivi anche dell'onere per imposta generale sull'entrata per la fase di scambio dal dettagliante al consumatore stesso.

3. — Nelle vendite al dettagliante, il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite dal produttore o confezionista aumentati di non oltre il 20 %, per merce franco magazzino del grossista stesso, pagamento contanti.

4. — Il produttore od il confezionista è tenuto ad apporre su ogni busta, scatole, pacchetto, pacco, ad inschiosto indelebile a colori risaltanti, l'indicazione della sua ditta o ragione sociale e sede, del numero del tipo e del prezzo di vendita al consumatore.

Egli dovrà inoltre apporre su ogni involucro contenente più buste, scatole, pacchetti, pacchi, ecc. una fascetta di garanzia fornita dall'Ente del Tessile Nazionale, contenente le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, del numero del tipo e del prezzo di vendita al consumatore.

5. — La vendita in pezza di garze e tessuti idrofili, elencati nella tabella *A*, è ammessa soltanto per le forniture che il produttore effettua direttamente ad enti, ospedali, ambulatori e simili, e per le forniture effettuate alle aziende confezioniste che si impegnano a confezionare con i tessuti acquistati i tipi previsti nella tabella *B* ed a venderli ai prezzi massimi fissati per la vendita dal produttore nella tabella stessa.

Nei casi suddetti il produttore di garze o tessuti idrofili deve applicare su ogni pezza un cartellino, fornito dall'Ente del Tessile Nazionale sul quale dovrà apporre le indicazioni della sua ditta o ragione sociale, del numero del tipo e del prezzo di vendita dal produttore.

6. — Il produttore o il confezionista che intende vendere a prezzi inferiori a quelli stabiliti per ciascun tipo, è tenuto ad indicare ai sensi del precedente punto 4, il prezzo di vendita al consumatore proporzionalmente ridotto.

7. — Il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente i prodotti tipo suddetti muniti delle indicazioni e della fascetta di garanzia di cui al punto 4.

8. — E' fatto obbligo ai venditori di segnare nelle fatture di vendita l'indicazione del numero del tipo del prodotto venduto.

9 — Fino ad esaurimento delle scorte di garze e tessuti idrofili per medicazione e delle relative confezioni prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e di prodotti non tipo in loro possesso alla data suddetta, ed in ogni caso non oltre il 30 aprile 1943-XXI, i produttori ed i confezionisti potranno vendere prodotti non tipo purchè pratichino prezzi non superiori a quelli fissati con il presente provvedimento per i prodotti tipo cui essi sono assimilabili in rapporto alle caratteristiche dei prodotti stessi.

Il produttore od il confezionista è tenuto ad apporre sui prodotti assimilati e sulle fascette di garanzia le stesse indicazioni prescritte ai precedenti punti 4 e 5, premettendo alla voce « tipo » la dizione « assimilato ».

Il prezzo di vendita al consumatore sarà quello del corrispondente tipo a cui la confezione è stata assimilata.

Il commerciante al minuto è tenuto a sua volta a praticare per i prodotti assimilati di cui al presente punto, prezzi non superiori a quelli che il produttore o il confezionista deve apporre sui prodotti stessi.

10. — Il commerciante grossista potrà vendere fino al 30 aprile 1943-XXI i prodotti non tipo acquistati prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, non muniti delle indicazioni prescritte al punto 9, a prezzi non superiori ai relativi costi di acquisto aumentati del 20 %. Dopo tale data il grossista non potrà praticare per tali prodotti prezzi superiori a quelli fissati per i corrispondenti prodotti tipo, franco fabbrica, aumentati della percentuale del 20 %.

11. — Il commerciante al minuto potrà vendere fino al 30 giugno 1943-XXI i prodotti non tipo, acquistati a tutto il 30 aprile 1943-XXI, non muniti delle indicazioni prescritte al punto 9, ma egli non potrà praticare prezzi superiori ai relativi costi di fattura maggiorati del 60 %, per gli acquisti fatti direttamente presso il fabbricante o del 40 % per gli acquisti fatti presso il grossista.

Dopo tale data il dettagliante non potrà praticare per tali prodotti prezzi superiori a quelli fissati per i corrispondenti tipi.

12. — Il controllo sull'esecuzione delle disposizioni del presente provvedimento è demandato anche ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

13. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

14. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA *A*.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DELLE GARZE E TESSUTI IDROFILI PER MEDICAZIONE

Tipo 1. — Garza idrofila tipo comune per uso corrente. Tessuto con filato misto 50 % cotone, 50 % raion flocco. Ord. tit. 32, trama tit. 44, fili al cm. 9, trama al cm. 7 ½, alt. cm. 100, peso in idrofilo gr. 21,70 al mq. Prezzo massimo di vendita dal produttore: lire per mq. 2,15.

Tipo 2. — Garza idrofila tipo medio, per uso di medicazione. Tessuto con filato misto 50 % cotone, 50 % raion fiocco. Ord. tit. 32, trama tit. 44, fili al cm. 12, trama al cm. 7 ½, alt. cm. 100, peso in idrofilo gr. 27,50 al mq. Prezzo massimo di vendita dal produttore: lire per mq. 2,50.

Tipo 3. — Garza idrofila tipo extra, per uso chirurgico. Tessunto con filato misto 50 % cotone, 50 % raion fiocco. Ord. tit. 32, trama tit. 44, fili al cm. 12, trame al cm. 12, alt. cm. 100, peso in idrofilo gr. 34,44 al mq. Prezzo massimo di vendita dal produttore: lire per mq. 3,45.

Tipo 4. — Garza idrofila tipo extra per uso chirurgico. Tessuto con filo misto 50 % cotone, 50 % raion fiocco. Ord. tit. 32, trama tit. 44, fili al cm. 12, trame al cm. 13 ½, alt. cm. 100, peso in idrofilo gr. 35,55 al mq. Prezzo massimo di vendita dal produttore: lire per mq. 3,65.

Tipo 5. — Mussolina idrofila tipo corrente. Tessuto con filato misto 50 % cotone, 50 % raion fiocco. Ord. tit. 32, trama tit. 44, fili al cm. 19 ½, trame al cm. 15, alt. cm. 100, peso in idrofilo mq. gr. 49,16. Prezzo massimo di vendita dal produttore: lire per mq. 4,65.

Tipo 6. — Mussolina idrofila tipo extra. Tessuto con filato misto 50 % cotone, 50 % raion fiocco. Ord. tit. 32, trama tit. 44, fili al cm. 19 ½, trame al cm. 19 ½, alt. cm. 100, peso in idrofilo mq. gr. 55. Prezzo massimo di vendita dal produttore: lire per mq. 5,50.

Tipo 7. — Teletta idrofila tipo corrente. Tessuto con filato misto 50 % cotone, 50 % raion fiocco. Ord. tit. 32, trama tit. 40, fili al cm. 15, trame al cm. 10 ½, alt. cm. 100, peso in idrofilo mq. gr. 75. Prezzo massimo di vendita dal produttore: lire per mq. 6,05.

Tipo 8. — Teletta idrofila tipo extra. Tessuto con filato misto 50 % cotone, 50 % raion fiocco. Ord. tit. 32, trama tit. 10, fili al cm. 18, trame al cm. 12, alt. cm. 100, peso in idrofilo mq. gr. 84. Prezzo massimo di vendita dal produttore: lire per mq. 7.

TABELLA *B*.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DELLE GARZE E TESSUTI IDROFILI PER MEDICAZIONE CONFEZIONATI PER LA VENDITA AL CONSUMATORE.

	Prezzo massimo di vendita franco fabbrica — Lire	Prezzo massimo di vendita al consumatore — Lire per unità
Garza idrofila comune del tipo 1, confezionata in buste.		
	per 10 buste	
Tipo 9. — Busta da mtl. 1, alt. cm. 60	15,15	2,45
Tipo 9-*a*. — Busta da mtl. ½, alt. cm. 60	8,60	1,35
Tipo 9-*b*. — Busta da mtl. ¼, alt. cm. 60	5,30	0,85
Compresse sterilizzate di garza idrofila del tipo 2.		
Tipo 10. — Busta da 25 compresse di dimensioni cm. 10×10	10,70	1,95
Tipo 10-*a*. — Busta da 50 compresse di dimensioni cm. 10×10	18,10	3,25
	per 10 scatole	
Tipo 10-*b*. — Scatola cartone pressato da 25 compresse di dimensioni cm. 20×25	50,30	9,05
Tipo 10-*c*. — Scatola resina da 25 compresse di dimensioni centimetri 20×25	62,80	11,30
	per 10 pacchi	
Tipo 10-*d*. — Pacchetti da 12 compresse di dimensioni cm. 18×40	26,40	4,75
Tipo 10-*e*. — Pacchetti da 6 compresse di dimensioni cm. 18×40	13,30	2,40
Tipo 10-*f*. — Pacchetti da 12 compresse di dimensioni cm. 36×40	49,40	8,90
	per pacco	
Tipo 10-*g*. — Pacco da kg. 1	114,75	206,55
Compresse sterilizzate con garza idrofila del tipo 1, 3, 4.		
	per pacco	
Tipo 11. — Pacco da kg. 1	123,85	222,95
Bende - Garza idrofila del tipo 2 in pacchetti.		
	per 10 pacchetti	
Tipo 11-*a*. — Bende da m. 5×0,05	7,80	1,25
Tipo 11-*b*. — Bende da m. 5×0,07	10,60	1,70
Tipo 11-*c*. — Bende da m. 5×0,10	14,70	2,35
Tipo 11-*d*. — Bende da m. 5×0,12	17,50	2,80
Tipo 11-*e*. — Bende da m. 5×0,15	21,60	3,45
	per pacco	
Tipo 11-*f*. — Bende da m. 5×1,20	15,50	24,80
Bende orlate - Garza idrofila (scacco 12-13 ½) prodotta in ordito e trama con filato 50 % cotone, 50 % fiocco, tit. 32, in scatole e pacchetti		
	per 10 scatole	
Tipo 12. — Benda da mt. 5×0,01	11,85	1,90
Tipo 12-*a* — Benda da mt. 5×0,02	12,90	2,05
	per pacco	
Tipo 12-*b*. — Rotoli da mt. 100×0,01	13,40	21,45
Tipo 12-*c*. — Rotoli da mt. 100×0,02	15,50	24,80
Zaffi sterilizzati per tamponamento - Garza idrofila extra tipo 4, in pacchetti.		
	per 10 pacchetti	
Tipo 13. — Zaffo da mt. 5×0,20 pieg. 4 strati	53,05	9,55
Tipo 13-*a*. — Zaffo da mt. 5×0,28 pieg. 4 strati	68,60	12,35
Tipo 13-*b*. — Zaffo da mt. 5×0,40 pieg. 4 strati	91,15	16,40
Garza amidata, confezionata con garza idrofila del tipo 2, in pacchetti.		
	a mtl.	
Tipo 14. — Leggermente amidata, in pezza, alt. cm. 120 per mtl.	4,80	7,65
	per 10 pacchetti	
Tipo 14-*a*. — Benda da mt. 5×0,05	10,60	1,70
Tipo 14-*b* — Benda da mt. 5×0,07	14,35	2,30
Tipo 14-*c*. — Benda da mt. 5×0,10	19,95	3,20
Tipo 14-*d*. — Benda da mt. 5×0,12	23,70	3,80
Tipo 14-*e*. — Benda da mt. 5×0,15	29,25	4,70
Garza amidata, confezionata con garza idrofila del tipo 2, in pacchetti.		
	a mtl.	
Tipo 15. — Fortemente amidata, in pezza, alt. cm. 120	5,15	8,25
	per 10 pacchetti	
Tipo 15-*a*. — Benda da mt. 5×0,05	12 —	1,90
Tipo 15-*b*. — Benda da mt. 5×0,07	16,30	2,60
Tipo 15-*c*. — Benda da mt. 5×0,10	22,75	3,65
Tipo 15-*d*. — Benda da mt. 5×0,12	27,05	4,35
Tipo 15-*e*. — Benda da mt. 5×0,15	33,45	5,35
Bende gessate, confezionate con garza idrofila del tipo 2, in scatole cartone paraffinato.		
	per 10 scatole	
Tipo 16. — Benda da mt. 5×0,05	36,80	5,90
Tipo 16-*a*. — Benda da mt. 5×0,07	44,25	7,10
Tipo 16-*b*. — Benda da mt. 5×0,10	54,85	8,80
Tipo 16-*c*. — Benda da mt. 5×0,12	59,70	9,55
Tipo 16-*d*. — Benda da mt. 5×0,15	66,70	10,65
Garza medicata, confezionata con garza idrofila del tipo 2.		
	per mtl.	
Tipo 17. — Garza all'iodoformio alt. cm. 80	3,30	5,95
Tipo 17-*a*. — Garza allo xeroformio alt. cm. 80	2,70	4,85

	Prezzo massimo di vendita franco fabbrica — Lire	Prezzo massimo di vendita al consumatore — Lire per unità
Garza confezionata in buste, taglio da mt. 1; ½; ¼, maggiorazione sul costo garza impiegata di	per mtl 0,75	1,35
Garza confezionata in scatole, taglio da mt. 1; ½; ¼, maggiorazione sul costo della garza impiegata di	0,85	1,55
Compresse di garza idrofila medicata del tipo 2 - Jodoformio 10 %:		
Tipo 18. — Scatola resina da 25 compresse di dimensioni 20×20	per 10 scatole 99,70	17,95
Tipo 18-*a*. — Scatole cartone pressato da 25 compresse di dimensioni 20×20	87,20	15,70
Compresse di garza idrofila medicata del tipo 2 Xeroformio 10 %:		
Tipo 19. — Scatola resina da 25 compresse di dimensioni centimetri 20×20	per 10 scatole 87,80	15,80
Tipo 19-*a*. — Scatola cartone pressato da 25 compresse di dimensioni 20×20	75,30	13,55
Garza idrofila medicata in buste del tipo 2 - Jodoformio 10 %:		
Tipo 20. — Busta da mtl. 1, alt. cm. 80	per 10 buste 40,40	7,25
Tipo 20-*a*. — Busta da mtl. ½, alt. cm. 80	23,95	4,30
Tipo 20-*b*. — Busta da mtl. ¼, alt. cm. 80	15,75	2,85
Garza idrofila medicata, in buste, del tipo 2 - Xeroformio 10 %:		
Tipo 21. — Busta da mtl. 1, alt. cm. 80	34,70	6,25
Tipo 21-*a*. — Busta da mtl. ½, alt. cm. 80	21,10	3,80
Tipo 21-*b*. — Busta da mtl. ¼, alt. cm. 80	14,30	2,55
Garza idrofila medicata, in scatola cartone pressato, del tipo 2 - Jodoformio 10 %:		
Tipo 22. — Scatola da mtl. 1, alt. cm. 80	per 10 scatole 41,30	7,45
Tipo 22-*a*. — Scatola da mtl. ½, alt. cm. 80	24,85	4,45
Tipo 22-*b*. — Scatola da mtl. ¼, alt. cm. 80	16,65	3 —
Garza idrofila medicata, in scatola cartone pressato, del tipo 2 - Xeroformio 10 %:		
Tipo 23. — Scatola da mtl. 1, alt. cm. 80	35,60	6,40
Tipo 23-*a*. — Scatola da mtl. ½, alt. cm. 80	22 —	3,95
Tipo 23-*b*. — Scatola da mtl. ¼, alt. cm. 80	15,20	2,75
Bende di garza idrofila, orlata medicata, del tipo 12, 12-*a*, *in pacchetti* - Jodoformio 10 %:		
Tipo 24. — Rotoli da mt. 100, alt. mt. 0,01	per pacco 20,70	37,25
Tipo 24-*a*. — Rotoli da mt. 100, alt. mt. 0,02	25,90	46,60

	Prezzo massimo di vendita franco fabbrica — Lire	Prezzo massimo di vendita al consumatore — Lire per unità
Bende di garza idrofila, orlata medicata, del tipo 12, 12-*a*, *in pacchetti* Xeroformio 10 %:		
Tipo 25. — Rotoli da mt. 100, alt. mt. 0,01	per pacco 18,20	32,75
Tipo 25-*a*. — Rotoli da mt. 100, alt. mt. 0,02	21,70	39,05
Bende di garza idrofila, orlata medicata, in scatola, del tipo 12, 12-*a* - Jodoformio 10 %:	per 10 scatole	
Tipo 26. — Benda da mt. 5×0,01	15,55	2,80
Tipo 26-*a*. — Benda da mt. 5×0,02	18,10	3,25
Bende di garza idrofila, orlata medicata, in scatole, del tipo 12, 12-*a* Xeroformio 10 %:		
Tipo 27. — Benda da mt. 5×0,01	14,25	2,55
Tipo 27-*a*. — Benda da mt. 5×0,02	16,05	2,90
Bende di garza idrofila, orlate medicate, in scatole, tipo 12, 12-*a* - Protargolo 10 %:		
Tipo 28. — Benda da mt. 5×0,01	14,15	2,55
Tipo 28-*a*. — Benda da mt. 5×0,02	15,80	2,85
Bende di garza idrofila, orlate medicate, in scatole, tipo 12, 12-*a* - Formaldeide 10 %:		
Tipo 29. — Benda da mt. 5×0,01	13,20	2,40
Tipo 29-*a*. — Benda da mt. 5×0,02	14,25	2,55
Zaffi medicati, garza idrofila del tipo 4 - Jodoformio 10 %:		
Tipo 30. — Garza in pezza, alt. cm. 120	per mtl 8,40	15,10
Zaffi medicati, garza idrofila del tipo 4 - Xeroformio 10 %:		
Tipo 31. — Garza in pezza, alt. cm. 120	6,35	11,45
Zaffi medicati, confezionati del tipo 4, *in scatole di resina* - Jodoformio 10 %:		
Tipo 32. — Zaffo da mt. 5×0,05 piegato in 4 strati	per scatola 11,70	21,05
Tipo 32-*a*. — Zaffo da mt. 5×0,07 piegato in 4 strati	15,30	27,95
Tipo 32-*b*. — Zaffo da mt. 5×0,10 piegato in 4 strati	20,05	36,70
Zaffi medicati, confezionati del tipo 4, *in scatole di resina* - Xeroformio 10 %:		
Tipo 33. — Zaffo da mt. 5×0,05 piegato in 4 strati	10 —	18 —
Tipo 33-*a*. — Zaffo da mt. 5×0,07 piegato in 4 strati	12,95	23,30
Tipo 33-*b*. — Zaffo da mt. 5×0,10 piegato in 4 strati	16,65	29,95
Bende a bordo fisso per fasciature esterne tessute con filato fiocco tit. 36 in ordito e tit. 44 in trama; fili al cm. 12, trame al cm. 15; peso finito a mq. gr. 40; confezionate in pacchetti:	per 10 pacchi	
Tipo 34. — Bende da mt. 5×0,05	9 —	1,45
Tipo 34-*a*. — Bende da mt. 5×0,07	12,50	2 —
Tipo 34-*b*. — Bende da mt. 5×0,10	18 —	2,90
Tipo 34-*c*. — Bende da mt. 5×0,20	36 —	5,70

(1049)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi delle marmellate speciali e dei prodotti similari di produzione 1942

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a parziale modifica ed a complemento del comunicato relativo ai prezzi delle marmellate speciali e dei prodotti similari di produzione 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1943-XXI, ha preso le seguenti determinazioni:

I prezzi pubblicati per le marmellate di rabarbaro, in confezioni di qualunque tipo o peso, debbono intendersi valevoli per le confezioni di contenuto superiore ad 1 kg. di peso netto.

Pertanto i prezzi del prodotto in oggetto risultano modificati come appresso:

In confezioni di contenuto netto superiore ad 1 kg., alla produzione, al q.le L. 1060; da grossista a dettagliante al q.le, L. 1195; al consumo, al kg., L. 13,70.

In confezioni di contenuto da kg. 0,501 ad 1 kg. di peso netto, alla produzione, al q.le, L. 1100; da grossista a dettagliante, al q.le, L. 1240; al consumo, al kg. L. 14,50.

In confezioni di contenuto da kg. 0,251 a kg. 0,500 di peso netto, alla produzione, al q.le, L. 1150, da grossista a dettagliante, al q.le, L. 1290; al consumo, al kg. L. 15,20.

In confezioni di contenuto sino a kg. 0,250 di peso netto, alla produzione, al q.le, L. 1165; da grossista a dettagliante, al q.le, L. 1310; al consumo, al kg., L. 15,40.

Il Ministro: PARESCHI

(1086)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Avviso di rettifica

Nel testo del provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 12 gennaio 1943-XXI, pubblicato a pag. 261 della *Gazzetta Ufficiale* del 21 stesso mese, n. 16, concernente la sostituzione del commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Canosa di Puglia, in liquidazione, con sede in Canosa di Puglia (Bari), in luogo di: «I signori dott. Luigi Bergamo di Oreste e dott. Ettore Ruggi datore» deve leggersi: «Il cav. Tommaso Severini è nominato commissario liquidatore».

(1084)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi a posti nei ruoli del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti e nelle Regie scuole dell'Ordine superiore tecnico.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visti i decreti Ministeriali 31 luglio 1942-XX e 11 agosto 1942-XX con i quali sono stati banditi i concorsi a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti e nelle Regie scuole dell'Ordine superiore tecnico e a posti di istitutore di 2ª classe nei Convitti nazionali;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1942-XX, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande e dei documenti richiesti per l'ammissione ai citati concorsi;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1943-XX, n. 10729-47993-14-1.3.1;

Decreta:

Il diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti e nelle Regie scuole dell'Ordine superiore tecnico, banditi con decreto Ministeriale 31 luglio 1942-XX, e a posti di istitutore di 2ª classe nei Convitti nazionali, bandito con decreto Ministeriale 11 agosto 1942-XX, è stabilito come segue:

Data	Concorso	Prova
10 aprile 1943-XXI	Istitutore nei Convitti nazionali	scritta
12 » »	Capofficina nelle Regie scuole tecniche industriali con specializzazione per l'aggiustaggio	scritta
13 » »	Idem.	grafica
15 » »	Capofficina nelle Regie scuole tecniche industriali con specializzazione per meccanici	scritta
16 » »	Idem.	grafica
19 » »	Capofficina nelle Regie scuole tecniche industriali con specializzazione per macchine utensili	scritta
20 » »	Idem.	grafica
22 » »	Assistente nei Regi istituti tecnici industriali con specializzazione per chimici	scritta
28 » »	Tecnico agrario nei Regi istituti tecnici agrari	scritta
29 » »	Idem.	scritta
1° maggio 1943-XXI	Prefetto di disciplina nei Regi istituti tecnici agrari	scritta
3 » »	Tecnico agrario nelle Regie scuole tecniche agrarie	scritta
4 » »	Idem.	scritta
6 » »	Segretario economo nei Regi istituti tecnici industriali e agrari e nelle Regie scuole tecniche industriali	scritta
7 » »	Idem.	scritta

Art. 2.

Tutte le prove avranno luogo a Roma con inizio alle ore 8 nei locali indicati all'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 3.

I candidati che hanno chiesto di partecipare ai suddetti concorsi e non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno intervenire alle prove di esame, nei giorni indicati nel presente diario, senza attendere alcun speciale invito da parte del Ministero.

Roma, addì 22 marzo 1943-XXI

Il Ministro: BIGGINI

(1087)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.